



Comune di Aritzo Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Approvato con atto deliberativo di Consiglio n° 10 del 19.05.2011

Art. 1 – Norma Generale

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, determina le norme di attuazione, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici alle associazioni ed ai comitati regolarmente costituiti, per l'organizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi statutarî dell'Ente e di programmazione dell'Amministrazione.

Art. 2 – Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. Il Comune di Aritzo riconosce ufficialmente l'utilità dell'attività di volontariato svolte sul suo territorio da associazioni, gruppi sportivi, aggregazioni di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo. Per incrementare e sostenere dette attività sono previste nel Bilancio di previsione delle quote annualmente variabili da attribuire ai richiedenti nel rispetto della normativa vigente. Tali quote verranno erogate per contributi ordinari e per la realizzazione di manifestazioni straordinarie.

Art. 3 – Condizioni per accedere ai benefici

Hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali tutti gli organismi e le associazioni che:

- risiedono e operano sul territorio comunale;
- non operano a scopo di lucro, ma a titolo di volontariato
- operano nel settore turistico, culturale, sociale, sportivo
- contribuiscono con le loro iniziative alla crescita e alla promozione dell'immagine del paese nei settori di cui sopra;
- sono dotati di Statuto;
- dispongono di una Partita Iva e/o di Codice Fiscale;
- producono un Bilancio regolarmente approvato dagli organi statutarî e un programma dettagliato;
- organizzano, dietro richiesta dell'Amm.ne, almeno uno spettacolo o una manifestazione .

(dietro l'impegno concreto ad organizzazione più manifestazioni il contributo erogato sarà superiore)

Art. 4 - Limiti

1. La concessione dei benefici di cui all'articolo 1 non è prevista:
 - a. per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche o di partito
 - b. Per le Associazioni che non presentano, così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento, la rendicontazione relativa al contributo ricevuto l'anno precedente.

Art. 5 - Procedure

1. Per ottenere le sovvenzioni, i contributi e gli ausili finanziari comunali i soggetti indicati al precedente art. 3 devono presentare al Sindaco, entro il 31 ottobre di ciascun anno, apposita domanda sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente o dalla persona responsabile dell'iniziativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere

- a) la denominazione del richiedente ;
 - b) una descrizione dettagliata del programma che si intende realizzare e per il quale si richiede l'intervento finanziario;
 - c) un preventivo dei costi di gestione previsti per la realizzazione del programma;
 - d) l'indicazione del soggetto responsabile dell'iniziativa a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune;
 - e) le modalità per quietanzare il mandato di pagamento emesso dal Comune;
2. Dopo l'istruttoria dell' ufficio, attestante la rispondenza della richiesta ai criteri di cui all'art. 6, la Giunta delibererà la misura dell'intervento finanziario erogato in base alla disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio.
3. L'intervento finanziario comunale verrà erogato:
- a) per il 60% ad avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione del contributo;
 - b) per il restante 40% dietro presentazione del rendiconto che comprovi le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma;
4. Il Comune erogherà il contributo entro il 31 dicembre di ogni anno;

Art. 6 - Criteri per la ripartizione dei contributi

1) Gli importi sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri :

il 25% dell'intero importo verrà ripartito in parti uguali fra tutte le Associazioni ed i Comitati richiedenti.

il 25% sulla base del numero dei soci . Il presidente dell'Associazione con autocertificazione dovrà presentare l'elenco dei soci regolarmente iscritti e concretamente impegnati nell'attività dell'Associazione stessa;

il 20% sulla base del costo complessivo previsto per la realizzazione del programma;

il 30% sulla base della ricaduta che l'attività o manifestazione avrà sulla comunità in termini di immagine e di crescita culturale , economica ecc....

Art.7 - Istruttoria e assegnazione contributi

1. L'istruttoria relativa alla richiesta di contributi è assegnata al settore Amministrativo. Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda potrà eventualmente richiedere documentazione aggiuntiva ad integrazione, se carente, di quella già presentata. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 giorni. La mancata risposta scritta equivarrà a rinuncia al contributo.
2. Le istanze istruite sono trasmesse dal responsabile del servizio alla giunta entro 40 giorni dalla data di arrivo della domanda.
3. Il Responsabile del servizio individua i soggetti non ammessi a finanziamento e formula per iscritto la relativa motivazione che trasmetterà alla giunta.
4. La Giunta , con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 3 del presente regolamento, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi.
5. Spetta a responsabile del Servizio Amm.vo predisporre la determinazione con la quale verrà impegnata la relativa spesa.
6. Dell'ammontare del contributo il responsabile del servizio amm.vo deve dare comunicazione al richiedente entro 15 giorni dall'assegnazione; nello stesso termine deve essere data comunicazione dell'eventuale diniego e della relativa motivazione.

Art. 8 - Rendicontazione delle somme concesse

1. La liquidazione del restante 40% del contributo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute, di una relazione tecnica sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione il responsabile del servizio Competente provvederà all'erogazione dei contributi con propria determinazione.

Art. 9 - Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto - Verifiche

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata realizzazione del progetto o del programma per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma e la restituzione del 60% già ricevuto.
2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo richiesto non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.

Articolo 10 – Revoca del contributo

1. Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.
2. L'Amministrazione comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate

Art. 11- Contributi straordinari

1. IL Comune può, compatibilmente con le risorse disponibili, erogare contributi straordinari per la realizzazione di singole manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi particolari o rispondenti a interessi ritenuti dall'Amministrazione di carattere preminente per la comunità.
2. La richiesta di contributo, sottoscritta per esteso dal Presidente dell'Associazione richiedente o dalla persona responsabile dell'iniziativa, dovrà contenere:
 - a) la denominazione del richiedente (Associazione, Comitato ecc.) che deve disporre di una Partita Iva e/o di Codice Fiscale;
 - b) una descrizione dettagliata della manifestazione / attività che si intende realizzare e per la quale si richiede l'intervento finanziario;
 - c) un preventivo dei costi di gestione previsti per la realizzazione della manifestazione;
 - d) l'indicazione del soggetto responsabile dell'iniziativa a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune;
 - e) le modalità per quietanzare il mandato di pagamento emesso dal Comune;
3. L'intervento finanziario verrà erogato:
 - a) per il 60% ad avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione del contributo;
 - b) per il restante 40% dietro presentazione del rendiconto che comprovi le spese effettivamente sostenute per la realizzazione della manifestazione ;
4. La Giunta , con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 3 del presente regolamento, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per la realizzazione della manifestazione.
Spetta al responsabile del Servizio Amm.vo produrre la determinazione con la quale verrà impegnata la relativa spesa e stipulare l'apposita convenzione.
5. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione della manifestazione per la realizzazione della quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma e la restituzione del 60% già ricevuto.

Art.12 – Patrocinio Comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o l'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dalla Giunta, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) Attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- 2) Rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 2;
- 3) Assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: **"CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARITZO"** ed il logo comunale (stemma).

LEGGE 241/1999

Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 118 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 16, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Aquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

Art. 2. Informatizzazione ed accesso agli albi

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.